




COMUNE DI TAVERNA

Provincia di Catanzaro



Piano Strutturale Comunale

Documento Preliminare

Elaborato

RG2

**PROPOSTA DI NORMATIVA
GEOLOGICO - TECNICA**

PROGETTISTI

Arch. Attilio Mazzei
Geol. Ida Corea
Dott. Agron. Francesco Vavalà

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
ARCHITETTO
ATTILIO
MAZZEI
Iscritto all'Albo
col. N. 331
CATANZARO

Il Sindaco

Ing. Eugenio Canino

U.R.P.
Ing. Marco Borello

Proposta di Regolamento Geologico-Tecnico

Art.1 – Il presente regolamento è parte integrante degli elaborati geologico-tecnici del PSC che constano dei seguenti allegati:

-
-
-
-
-

Art. 2 – Le norme contenute nel presente regolamento non sostituiscono le Norme Generali della vigente Legislazione Nazionale e regionale. In particolare si intendono qui richiamati i contenuti delle seguenti norme:

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 – Istituzione del servizio nazionale di protezione civile e ss. mm. ii.;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale e ss. mm. ii.;

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss. mm. ii.;

Decreto Ministero Infrastrutture 14 gennaio 2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni e ss. mm. ii.;

Decreto Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 - Norme di polizia delle miniere e delle cave e ss. mm. ii.;

Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 – Approvazione del regolamento di polizia mortuaria e ss. mm. ii.;

Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e ss. mm. ii.;

Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 21 marzo 2005 – Metodi ufficiali di analisi mineralogica dei suoli e ss. mm. ii.;

Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 – Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. (09G0038) e ss. mm. ii.;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e ss. mm. ii.;

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss. mm. ii.

Il quadro normativo regionale di riferimento per la seguente proposta si compone:

Legge Regionale 10 febbraio 1997, n. 4 – Legge organica di protezione civile della Regione Calabria e ss. mm. ii.;

Legge Regionale 27 aprile 1998, n. 7 – Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell'art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741. e ss. mm. ii.;

Legge Regionale 16 aprile 2002, n.19 – Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria e ss. mm. ii.;

Delibera Giunta Regionale della Calabria n. 1 del 16 gennaio 2006 – Linee Guida per la Legge Urbanistica Regionale (n. 19/2002);

Delibera Giunta Regionale della Calabria n. 47 del 10 febbraio 2004 – Classificazione sismica dei comuni calabresi e ss. mm. ii.;

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Calabria – Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale del 31/07/2002 e ss. mm. ii.;

Criterio per la definizione del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua interessati da derivazioni, in attesa dell'approvazione del piano di tutela delle acque - Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale del 17/07/2007 e ss. mm. ii.

Tutti i progetti da redigersi sul territorio comunale di Taverna devono ottemperare alle norme di cui sopra, nonché alle eventuali modifiche ed integrazioni delle stesse.

Art. 3 - Tutte le progettazioni ricadenti in qualsiasi ambito di cui alla carta di fattibilità delle azioni di piano, in fase di presentazione presso gli uffici comunali, di cui all'art. 3 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, devono essere accompagnati da uno studio geologico – tecnico, redatto da geologo abilitato, corredato da indagini geognostiche ed elaborati grafici in quantità e tipologia coerenti con la natura dell'intervento che si intende realizzare.

Art. 4 – Gli studi geologici di dettaglio dovranno fare espresso riferimento al presente studio ed individuare correttamente le classi di appartenenza dell'area oggetto di intervento.

In caso di interventi ricadenti lungo i limiti tra le varie classi di fattibilità, si applicheranno i criteri di studio relativi alla classe più sfavorevole come indicato negli articoli dal 6 al 9. Ferme restando le norme appositamente previste, in caso di progetti riguardanti opere più complesse o con elevata strategicità a fini civili o industriali, o comunque opere che incidano in maniera rilevante sul terreno di fondazione, indipendentemente dalla classe di fattibilità, dovranno essere eseguite apposite indagini geognostiche in quantità e qualità proporzionali all'intervento da progettare.

Art. 5 – In ragione della classificazione sismica del territorio comunale e dei rischi di amplificazione locale degli effetti sismici, i parametri di amplificazione sismica di riferimento sono indicati nella Relazione Geologica del PSC. Per opere di particolare importanza tra cui quelle sommariamente indicate nell'art. 4, dovranno essere effettuati approfondimenti dello studio di microzonazione sismica che, di norma, non potrà condurre

alla adozione di valori inferiori a quelli indicati in fase di redazione del PSC. L'adozione di valori differenti dei suddetti parametri dovrà essere adeguatamente argomentata dal geologo estensore della relazione geologico-tecnica di dettaglio.

Art. 6 – Classe F1 – Fattibilità di piano senza particolare limitazioni

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche controindicazioni di carattere geologico – tecnico – ambientale all'urbanizzazione o alla modifica di destinazione d'uso delle particelle. La relazione geologico – tecnica, potrà essere corredata da indagini geognostiche bibliografiche reperite presso uffici pubblici e/o a corredo dello stesso studio geologico – tecnico allegato al P.S.C.. Per opere più complesse si fa riferimento all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7 – Classe F2 – Fattibilità con modeste limitazioni

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state rilevate condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, per superare le quali si rendono necessari accorgimenti e interventi modesti, di non rilevante incidenza tecnico economica, precisabili in fase esecutiva sulla base di approfondimenti di carattere geologico – tecnico – ambientale.

In virtù della complessità del territorio comunale di Taverna, le progettazioni ricadenti all'interno di questa classe di fattibilità, devono prevedere una relazione geologico-tecnica corredata di indagini geognostiche, eventualmente da approfondire in fase esecutiva e con lo studio del sito ampliato in ambito morfologico significativo.

Art. 8 – Classe F3 – Fattibilità con consistenti limitazioni

Su queste aree sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni per l'entità e la natura dei rischi individuati nell'area di studio o nell'immediato intorno. L'utilizzo di queste dovrebbe essere limitato ad interventi di modesta entità tali da non alterare in maniera significativa l'equilibrio del versante, che andrà verificata con opportuni metodi di calcolo, o lo stato tensionale nel sottosuolo. Limitatamente alle aree limitrofe per cui permangono interessi giustificati per la trasformazione urbanistica, l'utilizzo è subordinato alla realizzazione di campagne di indagini geognostiche per acquisire una maggiore conoscenza geologico – tecnica dell'area e del suo intorno. La relazione geologico – tecnica, già in fase di presentazione della progettazione presso gli uffici comunali, deve contenere un'analisi esaustiva delle problematiche riscontrate. In ogni caso, l'edificazione in adiacenza alle presenti classi di fattibilità è subordinata alla sistemazione delle rete idrografica con le problematiche riscontrate, nonché agli eventuali sistemi di monitoraggio che si vorranno predisporre sulle aree interessate dalle opere di urbanizzazione.

Art. 9 – Classe F4 – Fattibilità con gravi limitazioni

Le aree ricadenti in questa classe sono quelle in cui le condizioni di pericolosità geologica sono state definite come massime per la sovrapposizione di più problematiche

(amplificazione sismica, presenza di dissesti attivi, ecc.). L'alto rischio comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle particelle. Dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi che non comportano aumento di rischio, ovvero senza aumento di superfici e volumi utili, nonché interventi di adeguamento sismico. Anche per interventi modesti, ad esclusione delle manutenzioni ordinarie le progettazioni sono subordinate alla realizzazione di specifiche campagne di indagini geognostiche per acquisire una maggiore conoscenza geologico – tecnica dell'area e del suo intorno.

Art. 10 – Gli studi geologici a corredo dei progetti dovranno avere i seguenti contenuti minimi:

- Relazione illustrativa
- corografia;
- stralcio aerofotogrammetrico in scala non inferiore alla scala di piano;
- carta delle indagini geognostiche (eseguite e/o di riferimento);
- carta geolitologica;
- sezioni geolitologiche;
- carta geomorfologica;
- carta idrogeologica;
- sezione stratigrafica lungo le principali verticali dell'opera da eseguire;
- altri eventuali cartografie tematiche che si dovessero rendere utili.

Si dovranno infine proporre conclusioni aderenti con quanto emerso dalle ricerche e dalle indagini effettuate, motivando in modo particolare le scelte progettuali. Si ribadisce l'esigenza di riportare con chiarezza le fonti bibliografiche e l'origine dei dati raccolti sul territorio esaminato. Nel caso in cui il Geologo, per problemi specifici, si sia avvalso della consulenza di altri specialisti, i nominativi degli stessi devono essere dichiarati.

La relazione geologico – tecnica da allegare alle progettazioni dovrà illustrare gli aspetti metodologici seguiti per la realizzazione dello studio, nonché tutti gli altri elementi per chiarire i termini utilizzati per l'elaborazione della documentazione cartografica.